



REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Emanato con D.R. n.2048 dell'11.10.2019

Art.1 - Finalità e ambito soggettivo di applicazione

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara, al fine di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi o di altri casi di malfunzionamento dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art.54 *bis* del D. L.vo n.165/2001, individua le procedure per la gestione delle segnalazioni relative a fatti corruttivi e/o condotte illecite commessi durante lo svolgimento delle funzioni istituzionali e le azioni a tutela dei segnalanti.

Destinatari del presente Regolamento sono:

- il personale dirigente, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici dell'Università ed il personale docente (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato e sia a tempo pieno sia a tempo parziale);
- coloro che, pur non essendo dipendenti dell'Università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio;
- gli studenti;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Università medesima;
- i collaboratori o i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- i componenti esterni di organi o titolari di incarichi, di uffici, doveri, cariche e funzioni
- ai titolari o legali rappresentanti imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione e loro collaboratori a qualsiasi titolo.

Art.2 - Oggetto della segnalazione

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela riguardano non solo i delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere, per sé o per altri, vantaggi privati, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno. Sono, altresì, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela gli atti o i comportamenti, anche omissivi, contrari alle norme regolamentari dell'Ateneo, le violazioni del Codice di Comportamento e del Codice Etico e di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di qualsiasi altra causa, ragione o occasione.



Non costituiscono oggetto del presente regolamento le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e rimostranze di carattere personale del segnalante.

Art.3 - Contenuto e modalità della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata accedendo all'apposita piattaforma informatica presente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'Università.

Il servizio informatizzato garantisce la tutela di riservatezza e l'anonimato del segnalante. In particolare, il sistema separa i dati anagrafici del segnalante dai dati del contenuto della segnalazione in modo da rendere visibile il contenuto della segnalazione solo in modalità anonima.

Alla segnalazione presentata nella piattaforma informatica ha accesso il solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attraverso delle credenziali riservate.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) di procedere alle dovute e opportune verifiche e accertamenti.

In particolare, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l'indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le presunte illicite;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere la/e condotta/e oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione, se noti, di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) ogni altra informazione utile che possa fornire riscontro della fondatezza della segnalazione.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante.

Eventuali segnalazioni anonime -vale a dire prive di elementi che consentono di individuarne l'autore- ove adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandosi a contesti determinati e purché riferite ad addebiti di particolare gravità, caratterizzati per la circostanziata dettagliatezza delle ricostruzioni offerte e non connotati da carattere ritorsivo né personalistico, pur non rientrando nel campo di applicazione dell'art.54 *bis* del D. L.vo n.165/2001, saranno prese in considerazione dall'Amministrazione; il tutto secondo quanto deliberato dal Senato Accademico di Ateneo nella seduta del 14.5.2019 (Rep. n.135/2019 - Prot n.32976 del 14.5.2019).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il RPCT, la stessa può essere inviata direttamente all'ANAC.

Art.4 - Tutela del segnalante

I soggetti destinatari di tutela di cui all'art.1 del presente Regolamento i quali, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnalano al RPCT ovvero all'Autorità Nazionale

Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del segnalante



Anticorruzione (ANAC), o denunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione.

Ai sensi dell'art.54 *bis* comma 7 del D. L.vo n.165/2001, gli atti o provvedimenti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Università sono nulli.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali dell'Università.

Spetta all'Università dimostrare che eventuali misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.54 *bis*, comma 9, del D. L.vo n.165/2001, la tutela del presente articolo non è accordata nei casi di accertata responsabilità penale del segnalante, anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero per accertata responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La segnalazione che contiene fatti non veri determina responsabilità civile, penale e contabile del segnalante oltre che responsabilità disciplinare.

Art.5 - Riservatezza e sottrazione del diritto di accesso

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui, in ottemperanza dell'art.54 *bis* comma 9 del D. L.vo n.165/2001, sia accertata, anche con sentenza di primo grado, una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del RPCT o dei suoi collaboratori o degli altri dipendenti venuti accidentalmente a conoscenza di informazioni inerenti al segnalante, comporta una responsabilità disciplinare, oltre ad una responsabilità penale, civile e contabile, ove configurabile.

Per quanto concerne l'eventuale procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. In tal caso, spetterà all'ufficio



competente per i procedimenti disciplinari valutare se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Ex art.54 bis comma 4 la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della L. n.241/1990.

Art.6 - Gestione e valutazione della segnalazione

La gestione della segnalazione e la verifica della non manifesta infondatezza sono affidate al RPCT il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi istruttori; l'interazione con il segnalante avviene attraverso il sistema informatizzato sempre garantendo l'anonimato e, quindi, con la massima riservatezza.

All'esito della valutazione:

- a) se la segnalazione risulti manifestamente infondata, il RPCT ne dichiara l'infondatezza e ne dispone l'archiviazione;
- b) se la segnalazione non risulti manifestamente infondata, in relazione alla natura della violazione, il RPCT provvederà a comunicarne le risultanze al Rettore ed all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari nonché al Direttore Generale. I destinatari della comunicazione, secondo le rispettive competenze, procederanno a segnalare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria competente (penale e contabile), avviando contestualmente un procedimento disciplinare a carico del segnalato. La valutazione del RPCT deve concludersi entro il termine di giorni 120 dalla ricezione della segnalazione e i dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati a norma di legge.

Art.7 - Attività di monitoraggio

Il RPCT rende noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della Relazione annuale di cui all'art.1, comma 14, della L. n.190/2012 e le iniziative che sono state assunte o che intenda assumere al fine di promuovere l'adozione di misure correttive di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione.

Il RPCT relaziona altresì al Rettore e/o al Nucleo di Valutazione nelle sue funzioni di OIV, ogni qualvolta provenga richiesta da tali Organi; restano fermi gli obblighi di anonimato del segnalante.

Art.8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.